

PAOLO COLI

avvocato

patrocinante in Cassazione

Spettabile  
**COMUNE DI CASALGRANDE**  
piazza Martiri della Libertà 1  
42013 CASALGRANDE RE

### Nota pro-forma

redatta ai sensi del decreto 10 marzo 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014) afferente le spese e il compenso relativo all'assistenza prestata in favore del Comune di Casalgrande nei procedimenti di cui all'elenco che segue.

1. **Ricorso straordinario al capo dello stato ex articolo 8 d.p.r. 24.11.1971 n. 1199 a mezzo della Prefettura di Reggio Emilia proposto da **Casalgas s.r.l.**, con sede in Reggio Emilia alla piazza della Vittoria 4, contro il Comune di Casalgrande con atto notificato al Comune in data 30.05.2009. Oggetto del ricorso è la revoca o l'annullamento della "*... ordinanza n. 84 - Prot. 21594 del Comune di Casalgrande (RE) in data 12/12/2008*", "*con la quale veniva ingiunto a Casalgas s.r.l. in persona dell'amministratore unico Galeotti Giampaolo, di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi in relazione a presunte opere abusive consistenti "in significativa movimentazione di terreno con innalzamento della quota di campagna circostante un distributore di carburante, area che era stata poi inghiaaiata"*".  
La difesa del Comune proponeva opposizione avverso il ricorso, chiedendo, con atto notificato a Casalgas in data 18.06.2009, che il medesimo venisse deciso in sede giurisdizionale.**
2. **Ricorso proposto da Casalgas s.r.l., con sede in Reggio Emilia alla piazza della Vittoria 4, contro il Comune di Casalgrande avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Sezione Staccata di Parma rubricato al numero di registro generale 271 del 2009. Oggetto del ricorso è richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 84 del 12 dicembre 2008 (prot. n. 21594) a firma del responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casalgrande, con la quale veniva ingiunto a Casalgas S.r.l. di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi in relazione a presunte opere abusive.**

PAOLO COLI

avvocato

patrocinante in Cassazione

Si costituiva in giudizio del Comune di Casalgrande eccependo la manifesta inammissibilità del ricorso e chiedendone, in subordine, la reiezione per totale infondatezza.

A seguito della successiva istruttoria, comprensiva del deposito di memorie, uditi, nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014, i difensori delle parti, nella camera di consiglio del medesimo giorno il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso, lo dichiara inammissibile (Sentenza n. 302/2014 Reg.Prov.Coll. depositata in data 15.07.2014). Condanna altresì la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfetario spese generali, nonchè CA e IVA come per legge.

><

La presente nota è redatta con applicazione dei parametri recati dall'epigrafato D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

L'articolo 4 del medesimo, recante titolo "Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale" recita testualmente: "*1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. ... 5. Il compenso é liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,*

## PAOLO COLI

avvocato

patrocinante in Cassazione

*l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa*

PAOLO COLI

avvocato

patrocinante in Cassazione

*nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta". Si allegano alla nota presente le tabelle citate (all. 1).*

*Agli articoli 5 e 6 del medesimo D.M. vengono individuati i criteri di determinazione del valore della controversia: "Art. 5 Determinazione del valore della controversia 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. 2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti. 3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. 4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile. 6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare*

PAOLO COLI

avvocato

patrocinante in Cassazione

*importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00. Art. 6 Cause di valore superiore ad euro 520.000,00 1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00 (e quindi le controversie da euro 260.000,01 a euro 520.000,00 alle quali viene applicata la variabilità di cui all'articolo 4 comma 1 T.P.: i valori medi di cui alle tabelle "in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento"); per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia".*

L'articolo 2 del medesimo D.M. prevede che il compenso dell'avvocato sia proporzionato all'importanza dell'opera; prevede altresì che, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato sia dovuta una somma per rimborso spese forfetarie nella misura del quindici per cento del compenso totale della prestazione.

L'articolo 8 del medesimo D.M. prevede che "all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte".

><

In applicazione dei soprariportati parametri il valore della controversia è quantificato come "indeterminabile", con conseguente applicazione dello scaglione di valore fra euro 26.000,01 e 260.000.000,00.

# PAOLO COLI

avvocato

patrocinante in Cassazione

><

Al fine di una loro completa percezione, si evidenziano di seguito i criteri di sviluppo ai quali sono improntati i conteggi.

1.

scaglione base	da euro 26.000,01 a euro 260.000,00	fasi:		range di variazione in applicazione T.F.	variazione applicata nella presente nota
		-	di studio della controversia	+80% / -50%	nessuna
		-	introduttiva del giudizio	+80% / -50%	nessuna

2.

scaglione base	da euro 26.000,01 a euro 260.000,00	fasi:		range di variazione in applicazione T.F.	variazione applicata nella presente nota
		-	di studio della controversia	+80% / -50%	-30%
		-	introduttiva del giudizio	+80% / -50%	+10%
		-	istruttoria e/o di trattazione	+100% / -70%	+10%
		-	decisionale	+80% / -50%	+10%

La presente nota prevede l'applicazione di sconto nella misura percentuale del 30 indicata in conteggio sul compenso determinato come dalla soprariportata Tariffa Professionale.

Controparte ha provveduto al rimborso parziale delle spese di giudizio, come liquidate in sentenza TAR n. 302/2014 Reg.Prov.Coll.; le medesime sono detratte dalla presente nota (fatt. 39/2015 - all. 2).

Il compenso relativo alla domiciliazione in Parma è ricompreso nella presente nota.

**PAOLO COLI**

avvocato

patrocinante in Cassazione

	spese non imp	spese imp	compenso
1. FASI			
- studio della controversia			2.700,00
- introduttiva			1.855,00
spese notifiche atto di opposizione		9,40	
2. FASI			
- studio della controversia			1.818,25
- introduttiva			1.743,50
- istruttoria e/o di trattazione			2.040,50
- decisionale			4.452,25
spese trasferta	53,80		
spese spedizione atti e documenti a Parma	15,56		
	<u>69,36</u>	<u>15,37</u>	<u>14.609,50</u>
		parziale	totale
<b>RIEPILOGO:</b>			
spese non imp			69,36
spese imp			15,37
compenso	14.609,50		
rimborso spese generali 15% su compenso -	14.609,50	<u>2.191,43</u>	
compenso comprensivo di spese generali e suo riporto	16.800,93	16.800,93	

**PAOLO COLI**

avvocato

patrocinante in Cassazione

deduzione sconto 39% su compenso complessivo -	16.800,93	<u>-6.552,36</u>	
compenso comprensivo di spese generali e al netto sconto		10.248,57	
deduzione rimborso spese legali liquidate in sentenza percepito dalla controparte (fatt. 39/15)		<u>-2.300,00</u>	
compenso netto e suo riporto		7.948,57	7.948,57
cap 4% su imponibile -	7.948,57		317,94
iva 22% su	8.266,51		<u>1.818,63</u>
			10.154,50
a dedurre ritenuta d'acconto 20% su imponibile -	7.948,57	<u>-1.589,71</u>	
da versare allo studio		8.564,79	

In allegato alla presente nota: all. 1) Tabelle parametri forensi (D.M. 10 marzo 2014 n. 55); all 2. fatt. 39/2015.

Reggio nell'Emilia, li 13 novembre 2015

(avv. Paolo Coli)

